

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 2-2682

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Piano Pastorale Aziendale Azienda Agricola Miretto Roberto di Ostana (CN) per il periodo 2020-2025. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Richiamati:

- il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) che, all'art. 6 "Programmazione e pianificazione forestale" prevede, fra gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di livello intermedio, il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e indica che le regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

- la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, art. 11, che, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

- la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 di approvazione del Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'art 9 della legge regionale 4/2009;

- il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (Regolamento Forestale) che contiene, al Titolo V, le norme per la gestione del pascolo; In particolare il comma 2 dell'art. 45 e il comma 3 dell'art. 46 indicano le deroghe che la struttura regionale competente in materia forestale può concedere mediante l'approvazione di piani pastorali aziendali;

- la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 di approvazione delle indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 e presentati per la loro approvazione dalla data del 1° settembre 2016. Nelle indicazioni tecnico-metodologiche è specificato che in presenza di *"ampi pascoli montani ... il relativo piano di gestione può essere inserito come capitolo indipendente nel PFA; tuttavia in tali casi si ritiene preferibile la redazione di un documento specifico, anch'esso mutuante le informazioni di base dallo studio per i PFT."*;

- la l.r. 22 gennaio 2019 n. 1, il cui art. 14 - comma 2 prevede che la Giunta regionale adotti atti di indirizzo generale per la conservazione ed il miglioramento degli agro-ecosistemi e del paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile;

- la D.G.R. n. 14-5285 del 3 luglio 2017, di approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 42-4224 del 27 marzo 2017;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 6, comma 4, lett. c-bis) che esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla Direzione regionale Ambiente, energia e territorio – Settore Foreste risulta quanto segue:

- l'azienda agricola Miretto Roberto di Ostana (CN), loc. Durandin, 39, alleva capre di razza Hircus - Cashmere le cui peculiari caratteristiche di rusticità alimentare (specie oligotrofiche e fibrose) e di adattamento a severe condizioni climatiche (alta montagna e temperature molto inferiori a 0 °C) consentono il pascolamento di superfici vegetali anche durante la stagione invernale e quindi oltre i termini della stagione di pascolamento definiti al comma 2 dell'art. 46 del Regolamento Forestale;

- in data 16.10.2017 (prot. di ricevimento n. 48293 del Settore Foreste) l'azienda agricola Miretto Roberto di Ostana (CN) ha presentato istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla modifica dei termini di pascolamento per il proprio allevamento di capre di razza Hircus - Cashmere;

- con DD n. 3499 del 25.10.2017 il Settore Foreste della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ha autorizzato, per l'allevamento di capre di razza Hircus - Cashmere dell'azienda agricola Miretto Roberto di Ostana (CN), ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Forestale, la modifica dei termini di pascolamento, come da descrizione contenuta nell'istanza pervenuta (protrarsi del pascolamento oltre i termini previsti dal Regolamento forestale e per tutta la stagione di riposo vegetativo);

- lo stesso provvedimento ha condizionato l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le superfici a pascolo su cui può avvenire il pascolamento sono limitate alle seguenti particelle del foglio 14 del Comune di Ostana: 263, 264, 265, 266, 267, 268a, 269, 271a, 272, 273, 283, 284, 285, 286, 288, 292, 386a, 373 (zona recintata di circa 2,8 ha di superficie complessiva) e 381 (zona libera di circa 18,5 ha di superficie);
- b) il carico massimo ammesso sulla superficie sopra identificata è pari a 75 capi adulti;
- c) per la stagione invernale 2017-2018, l'alimentazione dei capi dovrà essere assicurata, nei periodi di copertura nevosa, con distribuzione giornaliera di fieno che dovrà avvenire sempre in punti diversi dell'area recintata, a evitare accumuli di deiezioni;
- d) per le stagioni invernali successive il pascolamento dovrà essere disciplinato attraverso un Piano Pastorale Foraggero o Aziendale (PPF / PPA) ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Regolamento forestale che dovrà essere presentato entro il 15.09.2018 al Settore Foreste per la sua approvazione da parte della giunta regionale;

- in data 17.02.2020 (prot. di ricevimento n. 17444 del Settore Foreste) e successive integrazioni in data 20.11.2020 (prot. di ricevimento n. 112778 del Settore Foreste) l'azienda agricola Miretto Roberto ha presentato la documentazione per il PPA così costituita:

- relazione tecnica di piano,
- allegato 1 – carta della facies pastorali,
- allegato 2 – documentazione fotografica,
- allegato 3 – inquadramento catastale e confini del comprensorio di pascolo,
- allegato 4 – carta forestale regionale 2016 (estratto),
- allegato 5 – carta forestale da osservazioni in campo,
- allegato 6 – carta d'uso del suolo e punti di rilievo,
- allegato 7 – carta delle sezioni di pascolo.

- Il PPA è stato presentato ai fini della sua approvazione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015).

- Il PPA è stato redatto in riferimento alla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 di approvazione delle indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 e in riferimento alla D.G.R. 3 luglio 2017, n. 14-5285 di approvazione delle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui all'articolo 19, comma 6, lettera b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 42-4224 del 27 marzo 2017;

- in data 24.11.2020 (prot. di ricevimento n. 26709 del Settore Foreste) è stato acquisito il parere favorevole del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo (A1700A) circa la conformità del PPA dell'Azienda agricola Miretto Roberto di Ostana (CN)

alle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui alla D.G.R. 3 luglio 2017, n. 14-5285;

- il Piano Pastorale Aziendale presentato dall'azienda agricola Miretto Roberto di Oстана (CN) riguarda una superficie complessiva di 48,6145 ettari;

- all'interno della superficie oggetto del PPA sono presenti 16,5116 ha di formazioni forestali (cfr. allegato 5 alla relazione di piano) a carico delle quali non sono previsti interventi selvicolturali;

- l'intera superficie oggetto del PPA non rientra e non è confinante con aree appartenenti alla Rete Natura 2000, oggetto di tutela ai sensi della direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli";

- negli elaborati del PPA è rappresentato il perimetro delle particelle date in concessione all' Az. Agr. Miretto Roberto che include, per una estensione di 1,5360 ha, superfici all'interno del perimetro del Parco del Monviso. Su tale superficie non si effettuano attività pastorali e pertanto essa è esclusa dal presente PPA;

- l'intera superficie oggetto del PPA è soggetta (art. 142, comma 1, lettera d) al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e che gli interventi prefigurati nel PPA non sono soggetti all'autorizzazione prescritta dagli artt. 146, 147 e 159 in quanto:

a) ai sensi della lettera b), comma 1 dell'art. 149 dello stesso D. Lgs 42/2004, costituiscono esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio,

b) sono strumento di conservazione del paesaggio perché coerenti con le Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui alla D.G.R. 3 luglio 2017 n. 14-5285 di attuazione dell'articolo 19, comma 6, lettera b) del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. 42-4224 del 27 marzo 2017;

- l'intera superficie oggetto del PPA non è stata percorsa da incendi negli ultimi 10 anni e quindi non è soggetta al divieto di pascolamento di cui al comma 1, art. 10 della Legge 353/2000;

- per i suoi contenuti il PPA ottempera dal punto di vista tecnico-metodologico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 (per quanto compatibile, non contenendo, tale Deliberazione, indicazioni specifiche per i Piani Pastoral) e a quanto previsto dalle Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui alla D.G.R. 3 luglio 2017 n. 14-5285 (per quanto compatibile, non contenendo, tali linee guida, indicazioni specifiche per il pascolo caprino e fatto salvo quanto specificato nelle deroghe più sotto riportate);

- il PPA è funzionalmente collegato allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della l.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

- come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il PPA è di cinque anni, dal 2020 al 2024, in coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'art. 11 della l.r. 4/2009 e in coerenza con le Linee guida regionali per la redazione dei Piani Pastoral Foraggeri (PPF) di cui alla D.G.R. 3 luglio 2017 n. 14-5285;

- il PPA prevede le seguenti deroghe rispetto alla normativa di riferimento:

- a) deroga, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art 45 del Regolamento Forestale, al divieto di pascolo caprino in bosco di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- b) deroga, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 del Regolamento Forestale, al periodo di pascolamento di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- c) deroga alla metodologia di calcolo delle risorse pastorali necessarie per la valutazione del carico massimo mantenibile, di cui alle linee guida per la redazione dei piani pastorali foraggeri approvate con la D.G.R. 3 luglio 2017 n. 14-5285 e i cui indici specifici di qualità per il calcolo del valore pastorale sono stati approvati con D.D. n. 638 del 01.06.2018;

- il Piano Pastorale Aziendale in questione può essere oggetto di approvazione essendo state rispettate le norme sopra citate.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Pastorale Aziendale presentato dall'azienda agricola Miretto Roberto di Oстана (CN) al fine di adeguare la gestione del patrimonio pastorale alla normativa forestale nazionale e regionale e di approvare specificamente le deroghe previste per le motivazioni esplicitate e con le modalità indicate nella relazione di piano;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 (modificato dai Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e della D.G.R. 3 luglio 2017 n. 14-5285, il Piano Pastorale Aziendale presentato dall'azienda agricola Miretto Roberto di Oстана (CN) – loc. Durandin, 39, riguardante complessivamente 48,6145 ettari di superficie;

2) di stabilire che il Piano Pastorale Aziendale ha validità di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e quindi fino al termine della stagione invernale 2024/2025 (15 maggio 2025);

3) di dare atto che il Piano Pastorale Aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- All. A relazione di piano,
- All. B carta della facies pastorali,
- All. C documentazione fotografica,
- All. D inquadramento catastale e confini del comprensorio di pascolo,
- All. E carta forestale regionale 2016 (estratto),
- All. F carta forestale da osservazioni in campo,
- All. G carta d'uso del suolo e punti di rilievo,
- All. H carta delle sezioni di pascolo;

4) è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 così come modificato con i Regolamenti n. 2/R del 2013 e n. 4/R del 2015 (Regolamento Forestale), salvo le seguenti deroghe:

- è consentito il pascolamento caprino in bosco in deroga al comma 5 dell'art. 45 del Regolamento Forestale, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 45;
- il periodo di pascolamento è esteso a tutta la stagione invernale in deroga al comma 2 dell'art. 46 del Regolamento Forestale, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 46;
- la metodologia di calcolo delle risorse pastorali necessarie per la valutazione del carico massimo mantenibile è quella contenuta nella relazione di piano, in deroga alle linee guida per la redazione dei piani pastorali foraggeri approvate con la D.G.R. 3 luglio 2017 n. 14-5285 e i cui indici specifici di qualità per il calcolo del valore pastorale sono stati approvati con D.D. n. 638 del 01.06.2018;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianiforestali-aziendali-pfa>;

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526-sistema-informativo-forestaleregionale>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)